



Le novità di Eurojusitalia

Aggiornamento al 22 dicembre 2025




Divieto di utilizzare il prezzo come unico criterio di aggiudicazione e principio di proporzionalità negli appalti pubblici. La Corte nell'interpretare l'art. 67, par. 2, della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici alla luce dei principi di proporzionalità e di libera circolazione, ha precisato che tale disposizione non osti a una normativa nazionale che vieta all'amministrazione aggiudicatrice di utilizzare il prezzo come unico criterio di aggiudicazione per appalti aventi ad oggetto servizi con caratteristiche standardizzate, il cui valore totale è costituito almeno per metà dai costi della manodopera. Ciò ancorché il bando preveda che ogni eventuale ribasso sia riferito soltanto all'aggio, a condizione che la disciplina non renda impossibile o eccessivamente difficile differenziare qualitativamente le offerte.

Sentenza del 18.12.2025, **causa C-769/23, Mara**, in <https://www.eurojusitalia.eu/>



Revoca delle condizioni materiali di accoglienza e direttiva 2013/33/UE. Secondo la Corte l'art. 20, par. 1, lett. a), della direttiva 2013/33/UE sull'accoglienza non può essere interpretato nel senso di consentire la revoca totale delle condizioni materiali di accoglienza in caso di rifiuto del trasferimento in altro centro. Resta tuttavia ferma la possibilità per gli Stati membri di adottare sanzioni ai sensi dell'art. 20, par. 4, per gravissime violazioni delle norme del centro di accoglienza, purché tali sanzioni siano proporzionate e rispettose della dignità del richiedente.

Sentenza del 18.12.2025, **causa C-184/24, Sidi Bouzid**, in <https://www.eurojusitalia.eu/>



Clausole abusive, giudicato e controllo d'ufficio. La Corte chiarisce che la direttiva 93/13/CEE (concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori) e l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali ostano a una disciplina nazionale che, in nome del giudicato, impedisca al giudice del rinvio di esaminare d'ufficio il carattere abusivo di una clausola penale manifestamente eccessiva. Il solo intervento di riduzione della penale non equivale a un controllo effettivo e motivato di abusività. In mancanza di tale controllo, la tutela del consumatore deve prevalere, anche se l'eccezione è sollevata tardivamente.

Sentenza del 18.12.2025, **causa C-320/24, Soledil**, in <https://www.eurojusitalia.eu/>



Ordine europeo di indagine Secondo la Corte l'audizione mediante videoconferenza dell'imputato detenuto è compatibile con la direttiva 2014/41/UE (relativa all'ordine europeo di indagine penale). Pertanto, un giudice di un Paese membro (nella fattispecie l'Italia) può emettere un Ordine Europeo di Indagine (OEI) sia per il trasferimento temporaneo del detenuto in altro Paese membro (nella fattispecie il Belgio), sia per l'audizione probatoria del detenuto stesso in videoconferenza. L'OEI non può essere automaticamente rifiutato per il solo fatto che una misura analoga non è prevista nel diritto interno o adducendo una generica violazione delle direttive generali interne senza che sia compiuta una valutazione specifica delle circostanze del caso.

Sentenza del 18.12.2025, **causa C-325/24, Bissilli**, in <https://www.eurojusitalia.eu/>



Obblighi informativi nel mercato dei servizi di consegna dei pacchi e poteri delle autorità nazionali di regolamentazione. La Corte ha affermato che il regolamento (UE) 2018/644 (relativo ai servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi) si applica, quanto alla comunicazione di informazioni all'autorità nazionale competente, a tutti i fornitori di servizi di consegna dei pacchi, indipendentemente dal carattere nazionale o transfrontaliero dei servizi, e che gli artt. 22 e 22-bis della direttiva 97/67/CE consentono alle autorità nazionali di regolamentazione di imporre obblighi informativi generali, purché necessari all'esercizio dei compiti di regolazione e di vigilanza e rispettosi del principio di proporzionalità.

Sentenza del 18.12.2025, **causa C-345/24, AGCOM**, in <https://www.eurojusitalia.eu/>

Aiuti di Stato e responsabilità dell'UE. L'avvocato generale Rantos propone il rigetto dell'impugnazione della BdM Banca, escludendo la responsabilità extracontrattuale della Commissione. Secondo l'avvocato generale, il danno connesso al piano di esodi incentivati ha natura istantanea e risulta prescritto. Gli errori commessi dalla Commissione nella qualificazione dell'intervento del FITD (Fondo interbancario di tutela dei depositi) come aiuto di Stato non integrano una "violazione sufficientemente qualificata", tenuto conto della complessità giuridica e fattuale della vicenda e del comportamento complessivamente diligente dell'istituzione. È inoltre escluso un nesso causale diretto tra la decisione Tercas e i danni lamentati, alla luce di molteplici fattori concomitanti idonei a spiegare la perdita di fiducia della clientela.

Conclusioni dell'avvocato generale Rantos del 18.12.2025, **causa C-145/24 P, BdM Banca/Commissione**, in <https://www.eurojusitalia.eu/>



Sanzioni disciplinari sportive e tutela giurisdizionale effettiva. L'avvocato generale Spielmann propone alla Corte di ritenere che gli artt. 47 della Carta dei diritti fondamentali e 19 TUE ostano a una normativa nazionale che, in nome dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, precluda al giudice il potere di annullare sanzioni disciplinari illegittime e di adottare misure provvisorie, limitando la tutela al solo risarcimento del danno, a meno che uno degli organi della giustizia sportiva possa essere qualificato come "giurisdizione" ai sensi dell'art. 267 TFUE. Restano invece compatibili con il diritto dell'Unione sanzioni quali il divieto temporaneo di svolgere attività professionale nel calcio, purché giustificate dalla tutela dell'integrità delle competizioni e fondate su criteri oggettivi, proporzionali e non discriminatori.

Conclusioni dell'avvocato generale Spielmann del 18.12.2025 nelle **cause riunite C-424/24 e C-425/24, FIGC e CONI**, in <https://www.eurojusitalia.eu/>